



Allegato A al Decreto n. 78 del 19.05.2014

pag. 1/9

N. di Rep. _____

CONCESSIONE IN USO DI UNA PORZIONE DI FACCIATA DELL'IMMOBILE REGIONALE DENOMINATO
"EX CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO" PER INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO.

L'anno 201.. (duemila.....), il giorno (.....) del mese di ... (.....), in VENEZIA, Fondamenta S. Lucia,
Cannaregio, 23 presso la sede nella Sezione Demanio Patrimonio e Sedi

TRA

1., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede di
Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 Venezia, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per
conto della REGIONE del VENETO – Giunta Regionale c.f. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della
Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, di seguito denominato "concedente", in esecuzione del decreto n.
del

E

2. Sig., nato a il .././....., domiciliato in Via, civ., il quale
interviene nel presente atto in qualità di titolare dell'impresa individuale "Media Plant di Granati Maurizio", di
seguito denominata "concessionario", con sede in Via Cavini n. 30, Villorba (TV), codice fiscale GRN MRZ
58R30 L407L, partita iva 04561660269, numero REA: TV-360070.

Premesso:

- che la ditta Media Plant di Granati Maurizio, con nota pervenuta in data 14/04/2013 prot. 170070/69.0201,
ha chiesto il rinnovo della concessione in uso una porzione di facciata dell'immobile regionale denominato
"ex Consorzio Agrario di Treviso" prospiciente la Via Nino Bixio, da utilizzare per l'installazione di impianti
pubblicitari;
- che con Decreto Dirigenziale n. del è stata autorizzata la concessione dell'impianto

in argomento per il periodo di mesi 12, con la precisazione che tale iniziativa a carattere sperimentale é rivolta a verificare la possibilità di mettere a reddito un bene, attualmente in disuso che necessita di continui interventi di manutenzione per garantire le condizioni minime di sicurezza, in attesa della definizione delle procedure di valorizzazione o di possibile cessione del cespite.

- che, in data 30/04/2014, è stata predisposta dall'U.C. Demanio e Patrimonio perizia di stima per la quantificazione del valore di mercato dell'impianto da dare in concessione, determinando il canone attuale in € 3.230,00 per un periodo di dodici mesi per una superficie concessa di mq 18;
- che la ditta si rende disponibile a liberare la facciata dell'immobile dalla struttura dell'impianto pubblicitario, per le necessità correlate agli interessi dell'Amministrazione Regionale senza nulla chiedere al concedente;
- che, con nota regionale prot. del, la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi comunicava la disponibilità a dar seguito all'iniziativa proposta, nonché la documentazione utile per la sottoscrizione dell'atto in argomento.

Premesso quanto sopra si conviene quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Regione Veneto, in esecuzione degli atti citati in premessa, affida in concessione amministrativa alla ditta Media Plant di Granati Maurizio, l'uso di porzione della facciata dell'immobile di proprietà regionale denominato "Ex Consorzio Agrario di Treviso" porzione di unità immobiliare identificata al N.C.E.U. – Comune di Treviso Foglio F/1 mapp. 272 sub. 2, da utilizzare per l'installazione di un impianto pubblicitario con le caratteristiche di seguito precisate: impianto pubblicitario a carattere temporaneo, costituito da n° 1 cartello pubblicitario illuminato (energia elettrica a carico del concessionario), con dimensioni cm. 600 x 300, per una superficie espositiva complessiva di mq 18,00 visibile da Via Nino Bixio, da installare sulla facciata

sud del fabbricato, come individuato nella fotografia in calce alla presente.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene fissata in mesi 12 (dodici) decorrenti dal 15/04/2014 e fino al 14/04/2015.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta, con onere di rimozione dell'impianto a cura del concessionario. Sono espressamente esclusi il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza e la tacita proroga.

Art. 4 CANONE DI CONCESSIONE

Il canone per la concessione di cui sopra è stato quantificato dall'U.C. Demanio e Patrimonio in Euro 3.230,00 (Euro Tremiladuecentotrenta,00), sulla base delle caratteristiche dell'impianto dichiarate dalla ditta richiedente.

Il versamento del canone è stato fatto in unica soluzione in data .../00/.... per un importo di €,00.

Art. 5 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La ditta concessionaria dichiara di conoscere perfettamente la facciata su cui installare l'impianto pubblicitario e di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di prenderla in consegna con la sottoscrizione della presente concessione-contratto.

ART. 6 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Durante la concessione il concessionario si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni di seguito richiamate: 1)utilizzare gli impianti per affissione secondo la loro destinazione; 2)vigilare sull'integrità dell'impianto e verificare periodicamente la stabilità con particolare attenzione agli ancoraggi, con intervento immediato sui manufatti nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 3) garantire il perfetto stato di conservazione dell'impianto, sia sotto il profilo statico che sotto il profilo funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, ivi compresa l'eventuale sostituzione di parti usurate o deteriorate per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore; 4) mantenere in perfetto stato di efficienza ed in condizioni di decoro

l'area circostante l'impianto, mantenendo nel contempo il sito nelle immediate vicinanze dell'impianto libero da sporcizia, derivante direttamente od indirettamente dall'utilizzo dell'impianto e alla manutenzione periodica del verde circostante; 5) applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge nei confronti del personale dipendente. 6) esonerare la Regione per danni all'impianto pubblicitario cagionati dal fabbricato che si trova in stato fatiscente.

Qualora il concessionario non adempiesse agli obblighi di cui ai punti precedenti, la Regione concedente, nell'intimarne l'esecuzione, potrà stabilirne tempi e modalità; in caso di perduranti inadempienze del concessionario, la parte concedente potrà eseguire a propria cura gli interventi necessari, addebitandone le spese al concessionario, e potrà rivalersi sulla cauzione versata dal concessionario.

ART. 7 APPROVAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

L'approvazione dei messaggi pubblicitari avverrà secondo le modalità stabilite dal regolamento di pubblicità del Comune di Treviso. Sono in ogni caso vietati i messaggi pubblicitari non conformi alle norme di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesive della dignità delle persone, della moralità pubblica o in contrasto con gli interessi del Regione. La Regione ha facoltà di chiedere al concessionario la rimozione della pubblicità contestata in base ai principi succitati; in caso di inadempimento, la parte concedente ha il potere di rimozione autonoma, con addebito al concessionario di tutte le spese relative, fermo restando che l'inadempienza del concessionario determinerà ad ogni modo la decadenza della presente concessione.

ART. 8 RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Il concessionario è responsabile dell'uso degli impianti installati e delle relative strutture di supporto, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo alla Regione Veneto, proprietaria dell'immobile.

Qualora l'impianto pubblicitario, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a persone e cose, ivi compreso l'immobile regionale, il concessionario sarà l'unico responsabile nei confronti di

terzi e si impegna a sollevare la Regione da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per danni causati. Il concessionario libera, pertanto, la Regione Veneto da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'uso e gestione degli impianti e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. A tale riguardo, Il concessionario si impegna a mantenere, dalla data di sottoscrizione del presente concessione-contratto e fino alla data di scadenza della stessa, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

La suddetta polizza, regolarmente quietanzata, viene consegnata in copia al concedente unitamente alla sottoscrizione della presente concessione-contratto. In particolare, l'assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d'ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla concessione e gestione degli impianti. Resta inteso comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc..

Art. 9 CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione-contratto, il concessionario presta cauzione definitiva nella misura di Euro 1.500,00, mediante polizza fideiussoria per cauzione della società cod. ag.
secondo le modalità stabilite nella comunicazione prot. del

In caso di mancato adempimento degli obblighi assunti da parte del concessionario, l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine della concessione, solo successivamente alla riconsegna della facciata oggetto di concessione, alla verifica dell'integrità ed alla verbalizzazione in contraddittorio del rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione nonché dell'accertamento della

inesistenza di pendenze economiche.

ART. 10 VIGILANZA E CONTROLLI

Sul rispetto delle previsioni contrattuali ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso degli impianti dati in concessione, spetta al concedente un generico potere di vigilanza e controllo, esercitabile dalla Sezione Demanio Patrimonio e sedi - U.C. Demanio e Patrimonio.

ART. 11 REVOCA

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ivi compresi l'alienazione del complesso di proprietà regionale o l'effettuazione di altri interventi di valorizzazione del bene non compatibili con la presente concessione-contratto, con preavviso di almeno mesi uno (1) da comunicare al concessionario con lettera raccomandata a.r. In tal caso al concessionario non spetta alcun compenso, risarcimento, indennizzo od altro.

In tale ipotesi la facciata dovrà essere riconsegnata alla Regione, con le modalità e condizioni previste dall'art. 14.

ART. 12 DECADENZA E PENALI

La Regione Veneto concedente può pronunciare la decadenza dalla concessione nei seguenti casi: a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale del concessionario; b) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo; c) mancato pagamento del canone e indennità dovute; d) mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 9; e) mancato rispetto degli obblighi a carico del concessionario durante la concessione; f) destinazione degli impianti ad uso diverso da quello oggetto della concessione; g) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, per gravi motivi di ordine morale e di decoro ecc.; h) condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di gestire gli impianti ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico o possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione; i) violazione ai divieti di cessione e sub-concessione di cui all'art. 16; l) altri gravi inadempimenti da parte del concessionario.

Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, la Regione intimerà al concessionario, mediante raccomandata a.r., formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa. Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna degli impianti oggetto di concessione. In caso di decadenza il concedente potrà trattenere, a titolo definitivo, quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà dovuto al concessionario alcun indennizzo e/o rimborso.

ART. 13 RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario può richiedere il recesso motivato dal contratto anticipatamente, con un preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R. di almeno 15 (quindici) giorni. La Regione concedente si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio. In tale ipotesi gli impianti devono essere riconsegnati al proprietario, con modalità e condizioni da concordare, previa corresponsione del canone dovuto e senza che al concessionario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro.

ART. 14 RICONSEGNA

La facciata dell'immobile dovrà essere riconsegnata alla Regione libera da impianti e cose, nello stato in cui si trovava prima dell'installazione degli impianti.

Art. 15 DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE

Il concessionario, in caso di ritardo nella restituzione degli impianti, alla scadenza contrattuale o alla scadenza anticipata, è tenuto a corrispondere al concedente fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, il canone di concessione rapportato al periodo di occupazione, quale indennità precaria. Oltre all'indennità come sopra determinata, il concessionario deve corrispondere al concedente, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nella restituzione degli impianti concessi e fino alla riconsegna, un'ulteriore somma pari ad un ventesimo dell'indennità suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del Concedente

al risarcimento di ogni maggior danno. Il concedente potrà valersi della cauzione definitiva per il pagamento dell'indennità.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE O SUBCONCESSIONE A TERZI

Sono espressamente vietate la cessione e la sub-concessione della presente concessione-contratto.

ART. 17 ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario elegge, per ogni effetto del presente contratto di concessione, domicilio in Villorba (TV) via Cavini, civ. 11/ì, ed è rappresentato dal sig. Maurizio Granati; qualsiasi variazione di domicilio o rappresentanza, sarà opponibile al concedente solo per il tempo successivo alla sua comunicazione scritta.

ART. 18 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente concessione contratto sono a carico esclusivo del concessionario.

In base a quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso.

ART. 20 NORME FINALI E DI RINVIO

Qualunque modifica alla presente concessione-contratto non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Per tutto quanto non previsto nella presente concessione-contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione. E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l'applicazione della L. 392/78 e s.m.i..

La Regione Veneto concedente: _____

Media Plant di Granati Maurizio: _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, dichiara di approvare specificatamente gli articoli: art. 6 (Obblighi ed oneri del concessionario), art. 8 (Responsabilità e obbligo di assicurazione), art. 9 (Cauzione), art. 11 (Revoca), art. 12 (Decadenza e penali), art. 15 (Danni per ritardata restituzione e penale), art. 16 (Divieto di cessione o sub-concessione a terzi), art. 18 (Controversie), art. 20 (norme finali e di rinvio) sopra riportati.

La Regione Veneto concedente: _____

Media Plant di Granati Maurizio: _____

Foto facciata immobile.

